



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA

Area dei Rapporti Istituzionali e con il Territorio

Catania, 08.01.2013

Prot. n. 1757

All. n. 1

*N.B. Nella risposta
vanno citati il numero
di protocollo della presente
e l'Area di provenienza*

Al Direttore del dipartimento di Economia e
Impresa

e, p.c.

Al prof. Giacomo Pignataro
dipartimento di Economia e Impresa

Al Direttore responsabile del Bollettino di
Ateneo

Al Direttore generale

Oggetto: Convenzione con il Ministero della Salute – Dipartimento della Programmazione e dell'Ordinamento del Servizio sanitario nazionale – Direzione generale del sistema informativo e statistico sanitario.

Per opportuna conoscenza, si trasmette una copia della convenzione in oggetto debitamente sottoscritta dalle parti, pervenuta in data 28.12.2012, prot. n. 125084.

Nel precisare che l'originale del suddetto atto negoziale è depositato presso gli uffici dell'area scrivente, l'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

*Il dirigente
(avv. Rosanna Branciforte)*

V.M.



Ministero della Salute

**DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE
E DELL'ORDINAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
DIREZIONE GENERALE DEL SISTEMA INFORMATIVO E STATISTICO SANITARIO**

CONVENZIONE

TRA

IL MINISTERO DELLA SALUTE, IN SEGUITO DENOMINATO MINISTERO, DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE E DELL'ORDINAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE, DIREZIONE GENERALE DEL SISTEMA INFORMATIVO E STATISTICO SANITARIO, CON SEDE IN ROMA, VIALE GIORGIO RIBOTTA N. 5 – C.F. 97023180587 – RAPPRESENTATA DALLA DOTTORESSA ROSSANA UGENTI, NATA A FOGGIA IL 24 AGOSTO 1959, NELLA QUALITA' DI DIRETTORE GENERALE, DOMICILIATO PER LA CARICA PRESSO LA SEDE DEL MINISTERO MEDESIMO

E

L'UNIVERSITA' DI CATANIA, IN SEGUITO DENOMINATA UNIVERSITA', CON SEDE IN CATANIA, P.ZZA UNIVERSITA' N. 2 – C.F./P.IVA 02772010878 - RAPPRESENTATA DAL PROF. ANTONINO RECCA, NATO A CATANIA (CT) IL 17 DICEMBRE 1949, NELLA QUALITA' DI RETTORE DELL'UNIVERSITA', DOMICILIATO PER LA CARICA PRESSO LA SEDE LEGALE DELL'UNIVERSITA' MEDESIMA,

VISTO l'art. 1 della legge 13 novembre 2009, n. 172 che ha nuovamente istituito il Ministero della salute;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, con il quale è stato emanato il "Regolamento di organizzazione del Ministero della salute";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 2011, registrato dalla Corte dei Conti in data 18 ottobre 2011 - Reg. 12, Fog. 397, con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Rossana Ugenti l'incarico di Direttore Generale del sistema informativo e statistico sanitario nel nuovo assetto organizzativo determinato dal decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108;

VISTO il decreto del Ministero della salute 23 dicembre 1996, riguardante modelli di rilevazione dei flussi informativi sulle attività gestionali delle aziende sanitarie locali;

VISTO il decreto del Ministero della salute 5 dicembre 2006, concernente la variazione dei modelli di rilevazione dei dati delle attività gestionali delle aziende e delle strutture sanitarie;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165, e successive modificazioni, ed in particolare il Titolo V recante disposizioni concernenti il controllo della spesa;

VISTA la Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 16 del 2 maggio 2012, avente ad oggetto il Conto Annuale 2011, rilevazione prevista dal Titolo V del citato decreto legislativo n. 165 del 2001;

VISTO il progetto di ricerca *InterQuality - International Research Project on Financing Quality in Healthcare*, finanziato nell'ambito del 7° Programma Quadro dell'Unione Europea, avente i seguenti obiettivi: 1) analizzare l'effetto di differenti modelli di finanziamento e incentivi sulla qualità, efficacia pratica ed equità di accesso alle cure sanitarie, confrontando i diversi sistemi sanitari dei Paesi Europei; 2) sviluppare modelli collaborativi di assistenza sanitaria che coinvolgono medici, ospedali e servizi farmaceutici, basati sul meglio dei Programmi di Gestione Integrata del Paziente attivi nei diversi Paesi Europei; 3) confermare la fattibilità e l'efficacia pratica dei modelli sviluppati in ogni Paese europeo partecipante al progetto, con particolare attenzione alle implicazioni relative agli aspetti istituzionali e al sistema di finanziamento dell'assistenza sanitaria;

CONSIDERATO che i suddetti obiettivi saranno sviluppati considerando quattro aree di assistenza, rispettivamente area farmaceutica, ospedaliera, ambulatoriale/domiciliare integrata e che l'area "assistenza ospedaliera" è affidata all'unità di ricerca italiana rappresentata dall'Università;

RITENUTO il progetto di grande rilevanza anche per le finalità della Direzione generale del sistema informativo e statistico sanitario, atteso che lo stesso è finalizzato alla costruzione di modelli di previsione e monitoraggio degli effetti derivanti da modifiche ai sistemi di finanziamento delle cure ospedaliere, nonché all'analisi di diversi aspetti concernenti le performance degli ospedali, e che quest'ultimo ambito di ricerca del progetto può consentire di arricchire la produzione statistica della Direzione, grazie alla elaborazione di specifici indicatori di efficienza delle strutture di ricovero, e alla messa a disposizione di informazioni derivanti dall'applicazione dei medesimi indicatori nell'ambito di sistemi sanitari di altri paesi europei.

CONSIDERATO il progetto presentato dall'Università in data 12 settembre 2012 con il quale si richiede di poter disporre dei dati relativi a:

- anagrafica delle strutture di ricovero, di cui ai modelli di rilevazione HSP 11 e HSP 11.bis
- posti letto per disciplina, di cui ai modelli di rilevazione HSP 12 e HSP 13
- apparecchiature tecnico-biomediche di diagnosi e cura, di cui al modello HSP14
- personale delle strutture di ricovero pubbliche, di cui alle Tabella I, Tabella 1A, Tabella 1B, Tabella 1C del Conto Annuale del Servizio Sanitario Nazionale
- personale delle strutture di ricovero equiparate e delle case di cura private, di cui al modello di rilevazione dei dati HSP 16;

RITENUTO opportuno regolare attraverso un atto formale i termini della Collaborazione;

le Parti convengono quanto segue:

Art. 1

(Premesse ed allegati)

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente documento e si intendono integralmente richiamati.

Art. 2

(Oggetto)

1. Oggetto del presente Accordo è la realizzazione di una collaborazione, senza alcun onere finanziario a carico delle parti, in virtù della quale la Direzione generale del sistema informativo e statistico sanitario metterà a disposizione dell'Università una serie di attività di supporto per la realizzazione del progetto di ricerca *Interquality – International Research Project on Financing*



Quality in Healthcare, di cui l'Università è unica affidataria.

La Direzione generale del sistema informativo e statistico sanitario fornirà all'Università supporto nei seguenti ambiti:

- a) *individuazione di ulteriori temi di approfondimento afferenti il progetto;*
- b) *condivisione della metodologia di definizione e calcolo degli indicatori;*
- c) *elaborazione delle fonti informative, in possesso del Ministero della salute, relative alle strutture di ricovero, all'attività di assistenza da queste erogate ed ai fattori produttivi impiegati, ai fini dell'applicazione della metodologia e del calcolo degli indicatori definiti;*
- d) *interpretazione dei risultati ottenuti dall'applicazione della metodologia e dal calcolo degli indicatori definiti.*

2. Utilizzando i dati ed il supporto forniti dal Ministero, l'Università dovrà produrre:

- a) un report contenente la metodologia adottata e gli indicatori di efficienza definiti per le strutture di ricovero;
- b) un report che illustri, su base comparativa, gli esiti dell'applicazione della metodologia e del calcolo degli indicatori oltre che in Italia anche in Danimarca e Regno Unito;
- c) un report finale contenente i profili di applicabilità della metodologia e degli indicatori di efficienza in relazione ai modelli individuati per il finanziamento dell'assistenza ospedaliera.

Art. 3

(Durata)

1. Il presente Accordo avrà la durata di 24 (ventiquattro) mesi, a decorrere dalla data di comunicazione della sottoscrizione del presente Accordo da parte del Ministero.
2. Le parti potranno, per documentati motivi, con nota da inviare almeno 30 giorni prima della conclusione delle attività, procedere alla proroga del termine conclusivo dell'Accordo, per un periodo di tempo non superiore a 12 (dodici) mesi, previa delibera dei rispettivi Organi competenti.
3. L'eventuale concessione della proroga, subordinata alla riconosciuta sussistenza di ragioni di opportunità ed interesse, non comporta alcun onere finanziario a carico delle parti.

Art. 4

(Modalità di realizzazione)

1. L'Università è direttamente responsabile del corretto utilizzo dei dati citati in premessa, in conformità con quanto previsto dal presente Accordo, nonché unica responsabile del progetto di



ricerca *Interquality – International Research Project on Financing Quality in Healthcare*, da cui la presente collaborazione trae origine.

2. L'Università si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione delle attività oggetto del presente Accordo che dovessero essere impartite dal Ministero, nonché a dare immediata comunicazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione dell'Accordo.

3. L'Università si obbliga ad eseguire le attività oggetto del presente Accordo a perfetta regola d'arte, secondo la migliore pratica professionale, nel rispetto delle norme, anche deontologiche ed etiche, vigenti e secondo le condizioni, le modalità ed i termini indicati nel presente Accordo e nei documenti indicati in premessa, nonché nel rispetto di quanto sarà concordato tra le parti in merito alle modalità e termini di esecuzione dell'Accordo.

4. La Direzione generale del sistema informativo e statistico sanitario e l'Università, nell'esecuzione del presente Accordo possono prevedere, senza oneri aggiuntivi a carico del Ministero, di avvalersi della presenza - presso le sedi del Ministero - fino ad un numero massimo di tre (n.3) unità di personale dell'Università - al fine di assicurare la necessaria interconnessione ed il diretto coordinamento nello svolgimento delle attività previste.

5. Le risorse umane di cui al precedente punto saranno individuate in un momento successivo alla sottoscrizione - del presente Accordo - mediante scambio di note formali tra Coordinatore Scientifico dell'Università e Direttore Generale del sistema informativo e statistico sanitario - e con il medesimo strumento, potranno essere previsti i tempi e le modalità dell'attività da svolgere presso gli uffici del Ministero. I nominativi del personale utilizzato presso il Ministero, selezionati dall'Università di Catania, dovranno essere preventivamente approvati dal Direttore Generale del sistema informativo e statistico sanitario, previa valutazione dei relativi curricula.

Art. 5

(Coordinatore scientifico; referente per le attività; gruppo di monitoraggio)

1. La Direzione generale del sistema informativo e statistico sanitario indica quale coordinatore delle attività oggetto del presente Accordo il Direttore dell'Ufficio II della Direzione generale del sistema informativo e statistico sanitario.

2. L'Università nomina quale responsabile della ricerca e referente per le attività da svolgere il Prof. Giacomo Pignataro.

3. Il monitoraggio del presente Accordo per la Direzione Generale del sistema informativo e statistico sanitario è assicurata dall'Ufficio II della Direzione generale del sistema informativo e statistico sanitario.

Art. 6

(Relazioni sull'attività)

1. L'Università di Catania si impegna a trasmettere al Ministero della salute relazioni semestrali sull'attività svolta e sui risultati conseguiti.
2. Alla scadenza dell'Accordo, l'Università trasmetterà una relazione finale su tutta l'attività svolta nel periodo di durata dell'Accordo stesso, nella quale devono essere illustrati in maniera dettagliata i risultati complessivi raggiunti con la presente Convenzione.
3. Le relazioni vanno inviate in duplice copia cartacea e su supporto informatico, una (n.1) all'Ufficio I, una (n. 1) all'Ufficio II, della Direzione generale del sistema informativo e statistico sanitario- Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma.

Art. 7

(Trattamento ed utilizzo dei dati)

1. I dati in possesso del Ministero saranno forniti al responsabile della Ricerca secondo il formato e le modalità che saranno condivise tra i referenti del presente accordo.
2. I dati sono di esclusiva proprietà del Ministero - Direzione generale del sistema informativo e statistico sanitario - e in nessun caso possono essere oggetto di trasferimento e/o cessione a terzi ad opera dell'Università.
3. I dati forniti dal Ministero non potranno in nessun modo essere utilizzati dall'Università per finalità che esulino dalle attività oggetto del presente accordo, senza prima averlo formalmente concordato con il Ministero.
4. Previa espressa preventiva autorizzazione della Direzione generale del sistema informativo e statistico sanitario, l'Università potrà utilizzare e/o pubblicare i dati, a condizione che sulla pubblicazione sia riportato il logo del Ministero e l'indicazione che il lavoro è stato svolto grazie alla collaborazione con il Ministero.
5. Sempre previa autorizzazione del Ministero, l'Università potrà utilizzare i dati raccolti in occasione della collaborazione oggetto del presente Accordo, nonché i report, gli elaborati, i documenti per scopi scientifici, per scopi didattici o in occasione di workshop.
6. Copia delle pubblicazioni e/o presentazioni deve essere inviata all'Ufficio II e all'Ufficio III della Direzione Generale del sistema informativo e statistico sanitario.

Art. 8

(Obblighi e Responsabilità)

1. Il Ministero è sollevato da ogni responsabilità, ivi comprese le responsabilità derivanti da rapporti di lavoro, comunque connesse alla realizzazione ed all'esercizio delle attività affidate. Nessun onere o responsabilità potranno essere posti a carico del Ministero.

2. L'Università garantisce pertanto:

- una copertura assicurativa per la responsabilità civile per i danni che il proprio personale potrà causare nell'espletamento delle attività presso terzi;
- una copertura assicurativa INAIL per infortuni sul lavoro e per malattie professionali a favore del proprio personale;
- l'ottemperanza di tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, consulenti e collaboratori derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri;
- che il personale impiegato è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente Convenzione, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008 e successive modificazioni;
- che l'eventuale impiego presso il Ministero di personale di ruolo o convenzionato con l'Università in adempimento degli obblighi derivanti dal presente Accordo, non comporta l'instaurazione di alcun rapporto di impiego e/o di servizio con il Ministero da parte del personale medesimo;
- l'applicazione, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, di condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del presente Accordo, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché delle condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. L'Università è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
- di continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione e che gli obblighi relativi ai predetti contratti collettivi nazionali di lavoro vincolano l'Università anche nel caso in cui essa non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Accordo;

3. L'Università si obbliga ad imporre l'obbligo di riservatezza a tutte le persone che, direttamente e/o indirettamente, durante l'esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione (per ragioni del loro ufficio), verranno a conoscenza delle informazioni riservate.

Art. 9

(Risultati dell'attività di collaborazione)

1. La proprietà intellettuale dei risultati dell'attività di collaborazione svolta dalle parti e la documentazione di qualsiasi tipo elaborata o derivata dall'esecuzione del presente Accordo sarà di proprietà del Ministero e dell'Università.
2. L'Università potrà utilizzare tale materiale e i dati raccolti in occasione del Progetto, nonché i report, gli elaborati, i documenti, per scopi scientifici, didattici, in occasione di workshop o per eventuali pubblicazioni, a condizione che sugli stessi venga riportato il logo del Ministero della salute e l'indicazione che il lavoro è stato svolto in collaborazione con il Ministero della salute – Direzione generale del sistema informativo e statistico sanitario. L'*abstract* relativo alla ricerca oggetto del Progetto potrà essere pubblicato sul sito web dell'Università di Catania.

Art. 10

(Interscambio didattico-formativo)

1. La Direzione generale del sistema informativo e statistico sanitario e l'Università si impegnano a favorire lo scambio didattico-formativo tra il personale dipendente delle rispettive strutture, agevolando l'organizzazione di eventuali eventi formativi presso le rispettive sedi istituzionali volti a garantire un continuo scambio di informazioni e competenze.
2. L'attuazione del presente articolo non comporta oneri finanziari per il Ministero della salute.

Art. 11

(Disposizioni in materia di normativa antimafia)

1. L'Università dichiara di essersi uniformata agli obblighi previsti dalla legge n. 136 del 2010 (Nuove disposizioni in materia di normativa antimafia) relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari.
2. La mancata ottemperanza degli obblighi di cui al comma 1 del presente articolo è causa di risoluzione del presente Accordo.

Art. 12

(Risoluzione e recesso)

1. Il Ministero della salute – Direzione generale del sistema informativo e statistico sanitario - potrà recedere in qualunque momento dagli impegni assunti con il presente Accordo, qualora nel corso dello svolgimento delle attività intervengano fatti o provvedimenti che modifichino la situazione

esistente all'atto della stipula del presente Accordo e ne rendano impossibile o inopportuna la sua conduzione a termine.

2. La risoluzione o il recesso di cui al comma 1, non comportano alcuna penale a carico del Ministero della salute.

Art. 13

(Trattamento dei dati personali)

1. Le parti hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati, le informazioni di natura tecnica, economica, commerciale ed amministrativa ed i documenti di cui vengano a conoscenza o in possesso in esecuzione del presente Accordo o comunque in relazione ad esso, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'Accordo, per la durata dell'Accordo stesso.

2. L'Università si obbliga ad imporre l'obbligo di riservatezza a tutte le persone che, direttamente e/o indirettamente, durante l'esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione (per ragioni del loro ufficio), verranno a conoscenza delle informazioni riservate. Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo rimarranno operanti fino a quando gli elementi soggetti al vincolo di riservatezza non divengano di pubblico dominio.

3. Il trattamento di dati personali da parte delle parti per il perseguimento delle finalità del presente Accordo di collaborazione è effettuato in conformità ai principi di liceità, proporzionalità, necessità e indispensabilità del trattamento, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonché, con riferimento alle misure minime di sicurezza da adottare, in conformità a quanto previsto nell'Allegato B del citato decreto legislativo n. 196 del 2003.

Art. 14

(Comitato di Composizione)

Per ogni eventuale difficoltà in sede applicativa del presente atto, è costituito un comitato di composizione di tre membri, di cui uno designato dalla Direzione generale del sistema informativo e statistico sanitario, uno scelto dall'Università di Catania, ed un terzo, con funzione di presidente, designato da entrambi ed appartenente al Ministero della salute.

Art. 15

(Foro competente)

Per tutte le eventuali controversie che dovessero sorgere in relazione all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente Accordo sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Roma, salvo l'impegno delle parti ad esperire un preventivo tentativo di conciliazione in sede stragiudiziale.

Il presente atto viene redatto in tre originali e si compone di quindici (n. 15) articoli.

Letto, approvato e sottoscritto.

Roma li,

Università di Catania



Direzione generale del sistema informativo e
statistico sanitario

Il Rettore

Antonino Recca



Il Direttore Generale

Rossana Ugenti



Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 e seguenti del c.c. le parti hanno attentamente valutato e sottoscritto i seguenti articoli:

art. 1 (Premesse ed allegati)

art. 2 (Oggetto)

art. 3 (Durata)

art. 4 (Modalità di realizzazione)

art. 5 (Coordinatori scientifici, referenti per le attività e gruppi di monitoraggio)

art. 6 (Relazioni sull'attività)

art. 7 (Trattamento ed utilizzo dei dati)

art. 8 (Obblighi e Responsabilità)




- art. 9 (Risultati dell'attività di collaborazione)
- art. 10 (Interscambio didattico – formativo)
- art. 11 (Disposizioni in materia di normativa antimafia)
- art. 12 (Risoluzione e recesso)
- art. 13 (Trattamento dei dati personali)
- art. 14 (Comitato di composizione)
- art. 15 (Foro Competente)

Università di Catania

Direzione generale del sistema informativo e
statistico sanitario

Il Rettore

Antonino Recca




Il Direttore Generale

Rossana Ugenti

